

Sentenza Tribunale di Milano n. 12473/2004 su CSSN e FGVS

**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO – SEZIONE
UNDICESIMA**

nella persona del giudice unico Dott. Giovanna GENTILE ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado scritta al N. 5463/2001 R.G. promossa da:
ES.PA.TEL.ASS.NI SAS DI PANNIA & C. elettivamente domiciliato in VIA M.
GONZAGA, 5 – MILANO, presso e nello studio dell'avv. TOMAINO ANTONIO
GIANDOMENICO che lo rappresenta e difende;

contro:

RAS ASS,NI SPA elettivamente domiciliato in Via S. Barnaba, 32 – MILANO, presso e
nello studio dell'avv. TRIFIRO' SALVATORE che lo rappresenta e difende;

TRIBUNALE DI MILANO

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

R.G 54636/2001

Sez. XI° Civile

Giudice Dott.sa Gentile

Udienza del 9 giugno 2004

Nell'interesse dell'attrice Es.Pa.Tel. Sas il sottoscritto Avvocato – richiamate tutte le ragioni in fatto ed in diritto contenute nei precedenti atti da intendersi qui integralmente riportate e trascritte – precisa le seguenti conclusioni.

Voglia l'On.le Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire:

IN VIA PRELIMINARE:

respingere le domande tutte per come formulare negli atti di causa della RAS Assicurazioni perché

IN VIA DEFINITIVA E NEL MERITO:

tenuto conto dell'elaborato peritale predisposto dall'incaricato CTU Dott. Maurizio Grassano condannare la RAS Assicurazioni a pagare all'attrice Es.Pa.Tel. Sas – per le ragioni tutte esposte nell'atto di citazione – le seguenti poste economiche:

€ 1.641,51 a titolo di indennità ex artt. 12, 13, 25, 26, 27, 28, 32 e 33 Accordo Nazionale Agenti (ANA) 1994 e risultante dalla differenza tra quanto la RAS ha versato alla Es.Pa.Tel. Sas (£ 284.378.230 pari ad € 146.869,09) e quanto in base alla espletata CTU – avrebbe dovuto versare (£ 287.5556.612 pari ad € 148.510,60), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;

€ 73.741,32 quale maggior somma dovuta dalla RAS Assicurazioni alla Es.Pa.Tel. Sas in virtù del diverso e corretto criterio di quantificazione della base di calcolo delle provvigioni RC Auto maturate nell'esercizio del mandato e per come chiaramente emerso in sede CTU, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;

IN OGNI CASO:

- gravare la RAS Assicurazioni di spese, diritti ed onorari del presente procedimento oltre oneri accessori come per legge;
- munire l'emananda di clausola esecutiva come per legge;
- emettere ogni altro provvedimento di legge e/o di giustizia.

Con ossequio.

Milano, 8 giugno 2004

Avv. Antonio Giandomenico Tomaino

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESE DELLA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.P.A.

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così statuire:

- 1) in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le pretese provvisoriale, eventualmente e presuntivamente maturate, a favore della Es.pa.tel Assicurazioni Sas, nel quinquennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
- 2) subordinatamente e nel merito: respingere tutte le domande formulate dall'attrice;

- 3) condannare la Es.pa.tel. Assicurazioni Sas al pagamento, a favore della società convenuta, delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre agli oneri accessori e al 10% delle spese generali.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato al Es.Pa.Tel. Assicurazioni s.a.s. di Pannia Caterina & c. conveniva avanti questo Tribunale la Riunione Adriatica di Sicurtà – RAS s.p.a. per sentirla condannare al pagamento della somma di (vecchie) L. 238.237.472, oltre interessi legali, a titolo d'indennità ex art. 12,13,20,25,26,27,28,32 e 33 ANA e differenze provvisionali sui contratti conclusi nel corso del mandato.

Si costituiva la convenuta sostenendo di avere già corrisposto sia le indennità che le provvigioni dovute all'agente, in base al corretto calcolo delle medesime e contestando in fatto e diritto le domande attrici di cui chiedeva il rigetto eccependo in ogni caso ed in via "preliminare" la prescrizione quinquennale del diritto alle differenze provvisionali.

Espletato senza esito il tentativo di conciliazione, disposta CTU contabile, la causa senza ulteriore attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione sulle definitive conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

La questione da risolvere riguarda le differenze provvisionali che l'agente sostiene dovute sul presupposto (negato dalla compagnia mandante) che anche i contributi per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e per il Fondo di Garanzia Vittime della strada (FGVS) costituirebbero elementi del premio assicurativo su cui calcolare la percentuale di provvigione dovuta all'agente.

La convenuta nega l'assunto evidenziando che i premi utili ai fini della determinazione delle provvigioni sono indicati dall'art. 3 ANA, "i premi e gli accessori al netto di tasse ed imposte".

Sostiene la convenuta, per negare il diritto dell'agente all'integrazione provvisoria, che sia il contributo (obbligatorio) allo SSN che quello destinato al Fondo di Garanzia, non possono che rientrare nella dizione "tasse e imposte", giacché essi non fanno parte dei costi economici del servizio assicurativo in senso proprio bensì dei costi di "natura sociale", in quanto diretti a finanziare organismi di diritto pubblico, per il perseguimento di finalità sociali.

Ne consegue che questi contributi dovrebbero (secondo la tesi della preponente) essere sottratti dal calcolo provvisorio, giacché rientrerebbero nella generica dizione "tasse ed imposte" di cui all'art. 3 dell'Accordo Nazionale Agenti.

Resta insomma da stabilire se il concetto di premio di cui all'art. 3 ANA porti a concludere o meno, in maniera inequivocabile, che nel concetto anzidetto vadano ricompresi o meno il contributo allo SSN e quello al Fondo di Garanzia.

Secondo la compagnia convenuta, giova ribadirlo, l'utilità che deriva all'assicuratore dall'acquisizione del contratto, sarebbe data dalle componenti del premio lordo, costituito dal premio tariffario (art. 26 comma 3 degli accordi del 1951) maggiorato degli

“accessori” (elementi addizionali in relazione ad alcune spese d’emissione della polizza: ad es. interessi di frazionamento).

Secondo la prospettazione di parte convenuta, sia il contributo SSN che quello destinato al Fondo di Garanzia presenterebbero caratteristiche analoghe a quelle dell’imposte a carico del contraente a titolo di rivalsa, giacché proprio come le imposte hanno lo scopo di finanziare organismi di diritto pubblico, costituiti per il perseguimento di finalità sociali. Si tratterebbe quindi di componenti del premio totale di polizza che non farebbero parte del costo economico del servizio assicurativo (rappresentando un costo di natura sociale) e pertanto dovrebbero essere esclusi dal premio valido ai fini del compenso provvisionale.

La tesi, anche se suggestiva, non può essere condivisa.

Il primo argomento che la smentisce è costituito dal tenore letterale dell’art. 3 dell’accordo ANA, nel quale si dice con chiarezza che con il termine premi s’intendono i premi e gli accessori al netto di tasse ed imposte.

Orbene, la prima osservazione da fare è quella che poiché “in claris non fit interpretatio” non esiste alcuna ragione valida per includere tra gli elementi esclusi per la determinazione del premio, anche i contributi diversi da tasse e contributi e ad essi, per natura e genesi, non assimilabili.

Conforta tale convincimento – fondato sul tenore letterale della fonte negoziale che determina il calcolo delle provvigioni – l’osservazione che, in primo luogo, il contributo FGVS risulta tuttora formalmente incluso nel c.d. “premio puro” ex art. 21 L.933/70 e quindi il contributo fa parte integrante della voce “premio” che per legge costituisce base di calcolo della provvigione.

Quanto al contributo al SSN, formalmente non incluso nel premio puro, non possono che condividersi a fare proprie le osservazioni della difesa attrice fondate sulla ricostruzione legislativa che ha portato alla nascita del contributo e dall’analisi dello sviluppo del premio (in calce alla polizza tipo riprodotta nella conclusionale).

Tenuto conto di questi elementi di valutazione, si deve desumere che il contributo fisso forfetario versato annualmente (in misura percentuale sul premio incassato da ciascuna polizza R.C.) non può che avere natura d’indennità assicurativa, sostitutiva delle azioni di rivalsa spettanti alle Regioni o agli altri enti che erogano prestazioni sanitarie facenti carico al SSN nei confronti dell’assicuratore del responsabile del sinistro o dell’impresa designata per la liquidazione dell’indennizzo a carico del FGVS, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli.

La sostituzione delle azioni di rivalsa con il contributo fisso (introdotto con L. n. 526/82 ha avuto come finalità e si è resa necessaria esclusivamente per eliminare i pesanti iter burocratici e notevoli costi di gestione, sia per le compagnie assicuratrici che per gli enti ospedalieri.

Il legislatore, se ha mutato la forma, ha però lasciato intatta la natura giuridica dell’istituto della rivalsa.

Si può dunque affermare che anche il contributo forfetario, così come le somme versate dall’assicuratore a seguito della rivalsa, ha natura d’indennità assicurativa idonea in quanto tale ad incidere sulla valutazione del rischio e sulla determinazione statistica del premio.

Il contributo versato al SSN ed al FGVS non riveste dunque in alcun modo carattere di tassa e/o imposta ma ha natura ontologicamente risarcitoria: esso è parte del corrispettivo della copertura assicurativa ed ha collegamento diretto con il sinistro e l'indennizzo dovuto. Come tale pertanto esso incide sulla valutazione del rischio e sulla determinazione statistica del premio.

Si deve in conclusione affermare che il contributo allo SSN e quello al FGVS (quest'ultimo facente parte integrante del premio) costituiscono semplici accessori del premio, ricompresi in quanto tali nella base di calcolo su cui applicare la percentuale provvisoria.

Un'ultima assorbente osservazione conferma in via definitiva la conclusione già raggiunta: i contributi anzidetti non possono in ogni caso essere ricondotti alla nozione tecnica di tassa o imposta in quanto non fondati su un atto d'imperio legislativo che determini l'insorgenza della relativa obbligazione, bensì su una normativa di fonte negoziale che induce ad escluderne la natura fiscale.

Per la quantificazione degli importi provvisori dovuti all'agente si deve tenere conto dell'eccezione di prescrizione ex art. 2984 n. 4 c.c. sollevata dalla difesa della convenuta e non superata dall'attrice. La prescrizione quinquennale colpisce il diritto relativo alle provvigioni sul contributo FGVS fino al 2 ottobre 1996 (cinque anni dalla notifica dell'atto di citazione). Quanto a quelle relative al contributo SSN si deve tenere conto che in sede di CTU si è appurato che la Ras aveva già corrisposto per gli anni 1994 e 1995 la provvigione sul detto contributo che quindi non deve essere conteggiato. La prescrizione incide quindi sulle provvigioni relative ai primi nove mesi del 1996.

Tenuto conto delle risultanze contabili della CTU, non contestate dalle parti, le provvigioni prescritte e quindi da detrarsi dall'importo finale sono calcolate (in difetto del dato specifico):

- € 19.839,53 per gli anni 1994, 1995 e fino al 2-10-96 (quantificato quest'ultimo dato in € 6.471,27);
- € 6.946,81 così determinato: € 742.365,93 pari all'imponibile dell'anno 1996 x 11,17€: 4 (trimestri) x 3.

I predetti importi vanno quindi detratti dalla somma determinata dal CTU.

In conclusione la convenuta va condannata a pagare all'attrice la complessiva somma di € 46.954,98 di cui 1.641,51 a titolo saldo indennità e la maggior somma residua a titolo differenze provvisorie (escluse quelle oggetto della prescrizione relative al periodo 15-2-94/2-10-96).

Sulle somme sopra liquidate sono dovuti gli interessi legali dalla data delle singole scadenze (previste dagli accordi ANA) al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- condanna la convenuta RAS spa a pagare all'attrice ES.PA.TEL Assicurazioni s.a.s. la somma di € 46.954,98 oltre interessi legali dalle scadenze stabilite dagli accordi economici che regolano la materia al saldo;

- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice liquidate in € 544 per spese € 2.785,17 per diritti ed €4.963 per onorari oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge

Milano, 26 ottobre 2004

Il Giudice

Dott. Giovanna Gentile